



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONTE GIUSEPPE

Seduta del 11/02/2014

Esame del ricorso n. 0967018/2013 pervenuto il 22/10/2013

proposto da SALVATORE

nei confronti di 5676 - S.P.A.

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONTE GIUSEPPE

Nella seduta del 11/02/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato il 22 ottobre 2013, il ricorrente ha esposto di avere stipulato con l'intermediario resistente, in data 17 ottobre 2007, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, per complessivi euro 28.200,00, da rimborsare in centoventi rate mensili di euro 235,00; il ricorrente corrispondeva, all'atto della stipulazione del contratto, euro 1.802,09, per commissioni bancarie, euro 1.447,71, per commissioni dell'intermediario finanziario ed euro 901,02, per premi assicurativi.

Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di gennaio 2009, in corrispondenza della quattordicesima rata di rimborso, senza che il ricorrente beneficiasse della restituzione degli oneri anticipatamente corrisposti e non maturati.

Il ricorrente presentava, pertanto, reclamo per rivendicare la restituzione delle somme a lui dovute. In assenza di riscontro, il ricorrente proponeva il presente ricorso, invitando l'Arbitro ad accertare e dichiarare la nullità dell'art. 1, lett. d, delle condizioni generali di contratto per violazione dell'art. 33 del d.lgs. n. 205/2006 e, per l'effetto, a condannare l'intermediario a restituirgli l'importo complessivo di euro 3.666,55, di cui euro 1.591,84, a titolo di commissioni bancarie, euro 1.278,81, a titolo di commissioni dell'intermediario finanziario ed euro 795,90, a titolo di oneri assicurativi, oltre al rimborso delle spese legali.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario si è difeso chiarendo, preliminarmente, di avere fornito riscontro al reclamo con nota del 22 ottobre 2013, allegata in copia. L'intermediario ha poi osservato che il contratto a suo tempo sottoscritto dal cliente non prevedeva l'applicazione di alcuna commissione bancaria a carico del cliente; la relativa voce di costo infatti risulta indicata per un importo pari a euro 0,00.

Con riferimento alle commissioni di intermediazione, l'intermediario ha precisato che le medesime sono state incassate direttamente dalla mandataria, che ha altresì provveduto a sottoscrivere, in qualità di contraente, le relative polizze assicurative. A tale ultimo proposito ha precisato che il contratto di finanziamento non prevedeva il rimborso del premio non goduto la cui disciplina è stata dettata, prima, dall'art. 49 del regolamento Isvap n. 25/2010 e, poi, dalla legge n. 221/2012; entrambe le previsioni normative non risultano applicabili al finanziamento in esame, estinto precedentemente alla loro entrata in vigore e precedentemente anche alle comunicazioni della Banca d'Italia in argomento. L'intermediario ha infine soggiunto che comunque il relativo diritto risulterebbe prescritto ai sensi dell'art. 2952 c.c.

Dopo avere eccepito e controdedotto come sopra riassunto, l'intermediario rassegnato le proprie conclusioni invitando l'Arbitro a respingere il ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente, a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto di finanziamento qui dedotto, ha chiesto la restituzione di vari importi, corrispondenti ad altrettante voci di costo del suddetto finanziamento, sostenute al momento della stipulazione del relativo contratto e non maturate.

Quanto alle somme richieste a titolo di rimborso delle spese per le commissioni bancarie non ancora maturate, va però rilevato che la scheda contrattuale non contempla alcuna voce di costo per questo titolo, né tantomeno il ricorrente è riuscito a dimostrare, a fronte della puntuale controdeduzione sul punto formulata dall'intermediario, di avere effettuato versamenti così giustificati.

Quanto alle commissioni corrisposte in favore della mandataria, va rilevato che il ricorrente ha corrisposto, a tale titolo, euro 1.447,71. La scheda contrattuale sembra ricomprendere, sotto tale voce di costo, causali eterogenee di spesa, alcune delle quali sicuramente riferibili all'intera durata del contratto. A titolo esemplificativo, la clausola a2 del contratto indica, tra le attività remunerate dal relativo costo, anche "la gestione delle rate di rimborso in scadenza", nonché la "prestazione della garanzia 'riscosso per riscosso' (se ed in quanto dovuta)".

L'orientamento di questo Arbitro, già anticipato in altre decisioni, è di riconoscere il diritto del cliente al rimborso delle spese in favore della mandataria, in caso di eterogeneità delle stesse e, segnatamente, in presenza di costi che possono senz'altro definirsi come "*recurring*", in quanto commisurati all'intera durata del rapporto di finanziamento.

Applicando il consolidato criterio proporzionale tra la durata effettiva del finanziamento e la durata dello stesso originariamente programmata, si ricava che il ricorrente ha diritto al rimborso di euro 1.278,81, a titolo di commissioni corrisposte in favore della mandataria.

Venendo alle richieste pertinenti agli oneri assicurativi, occorre preliminarmente vagliare l'eccezione, sollevata dall'intermediario, di prescrizione del relativo diritto, ai sensi dell'art. 2952 c.c.

In realtà, come già affermato da questo Arbitro in precedenti occasioni, se è vero che la previsione di legge fissa in due anni il termine di prescrizione dei "diritti derivanti dal contratto di assicurazione", è altresì vero che tale previsione non risulta applicabile al caso di specie, per la considerazione che in questa sede non sono controversi i diritti che si

RB

Rimborsi Bancari



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ricollegano direttamente e immediatamente alla disciplina legale o pattizia del contratto di assicurazione e che trovano in questo il loro titolo immediato ed esclusivo, quanto piuttosto diritti fatti valere dall'assicurato in base ad altro titolo, che pertanto si ricollegano al rapporto assicurativo in via di mera occasione o esecuzione (in questo senso cfr. decisioni ABF, Collegio di Napoli, nn. 3415/2013 e 2441/2012). In conclusione, accedendo a questo indirizzo interpretativo alla domanda di rimborso degli oneri assicurativi non maturati va applicato l'ordinario termine decennale, operante per la ripetizione delle somme versate in corrispondenza del contratto principale di finanziamento.

Alla luce dei consolidati orientamenti di questo Arbitro circa la retrocedibilità degli oneri assicurativi, anche in applicazione dei principi generali operanti in materia di collegamento negoziale (v., ad es., ABF, Collegio di Napoli, nn. 3191 e 5622/2013), va riconosciuto al ricorrente il rimborso della somma di euro 795,95, a titolo di restituzione della quota parte degli oneri assicurativi già corrisposti all'atto della stipulazione del contratto di finanziamento e non maturati al momento della relativa anticipata estinzione.

Al ricorrente andrà riconosciuta, infine, anche la somma di euro 200,00, a titolo di ristoro per le spese di assistenza legale sostenute.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.074,76; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza legale nella misura di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI